



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANDA e VIZZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2008

Istituzione dei fondi di sostegno a favore di persone con disabilità gravi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende corrispondere ad una pressante domanda di strumenti normativi idonei a garantire alle persone con disabilità la piena tutela del diritto alla salute e al benessere socio-economico.

In particolare, la prospettiva secondo la quale è affrontato il tema è quella dei genitori e dei parenti che si pongono - talora con drammaticità - il problema del cosiddetto «dopo di noi», cioè della sorte cui andrà incontro il loro congiunto disabile quando loro stessi non saranno più in vita o non saranno comunque in grado di provvedere direttamente alla sua cura e al suo sostentamento.

La dimensione del fenomeno è a tutt'oggi significativa ed è, purtroppo, destinata ad accrescersi a medio termine.

L'ammontare totale dei casi in cui ci sono figli in situazione di gravità, potenziali destinatari di un intervento normativo per il «dopo di noi», può essere valutato con buona approssimazione a partire dal numero di pensioni di disabilità erogate a soggetti di età non superiore a 34 anni, che fruiscono congiuntamente dell'indennità di accompagnamento, unita o meno ad altre provvidenze. Tali soggetti sono quelli per i quali le competenti commissioni sanitarie riconoscono a tutt'oggi l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana, e pertanto la necessità di assistenza continua.

Gli ultimi dati ISTAT disponibili (relativi all'anno 2004) indicano un numero di pensioni erogate, a prescindere dall'indennità di accompagnamento, a persone di età sino a 34 anni, pari a circa 307.000 unità. Di questi, i soggetti, sempre sino a 34 anni, che percepiscono, in aggiunta, almeno l'indennità di accompagnamento sono circa 145.000.

Questi ultimi costituiscono dunque, pur con le necessarie approssimazioni, la platea di riferimento del presente intervento normativo.

Nel merito, il disegno di legge proposto si pone la questione delle risorse, dei meccanismi e degli strumenti a disposizione delle famiglie per far fronte in prospettiva alle esigenze dei loro congiunti disabili.

In particolare, i meccanismi devono essere idonei ad operare in modo automatico, senza l'intervento di coloro che non possono più correggere e indirizzare quanto fanno gli operatori.

La scelta degli strumenti è invece essenziale per rendere altamente efficace l'opera di tali soggetti e per misurarne l'adeguatezza o viceversa la non rispondenza agli obiettivi.

Una condizione preliminare perché tale sorta di programmazione del futuro possa funzionare è certamente la disponibilità di un adeguato strumento giuridico.

Il contesto normativo e istituzionale attuale vede la presenza della figura dell'amministratore di sostegno, di solito un congiunto superstite qualora i genitori siano scomparsi, al quale sono affidati compiti di rilievo non solo di amministrazione dei beni della persona con disabilità, ma anche di tutela e controllo della situazione di benessere della stessa.

L'amministratore di sostegno è soggetto alla supervisione del giudice tutelare, che controlla annualmente l'utilizzo delle disponibilità finanziarie ed interviene nelle situazioni critiche o patologiche.

Un ulteriore strumento giuridico che potrebbe essere valutato ai fini del suo recepimento nell'ordinamento nazionale è il *trust*, mutuato dagli ordinamenti di tipo anglosassone. Il *trust* si caratterizza per l'estrema duttilità e per il fatto che storicamente è stato

utilizzato per regolare soprattutto gli aspetti finanziari.

Nonostante taluni tentativi nel frattempo intervenuti, l'istituto del *trust* non sembra rispondere pienamente alle esigenze della famiglia tipo, destinataria dell'ipotizzato intervento normativo. Inoltre, proprio l'estrema ampiezza del suo ambito di applicazione può indurre in difficoltà i potenziali fruitori, i quali si possono perdere nel mare *magnum* di tutte le opzioni attivabili. Infine, la preoccupazione delle famiglie riguarda non tanto gli aspetti finanziari quanto e soprattutto gli aspetti di cura e accudimento della persona con disabilità.

Uno strumento normativo di nuova introduzione deve quindi dedicare specifica attenzione e allestire appositi presidi proprio ai contenuti assistenziali e riabilitativi.

Per esigenze di non particolare rilievo pertanto è sufficiente l'amministratore di sostegno, specie laddove le disponibilità della famiglia sono limitate e i redditi della persona con disabilità si limitano a quanto erogato dall'INPS.

Se la persona con disabilità è gravemente limitata nella sua autonomia e nella capacità di espressione e quando la famiglia ha maggiori disponibilità, ovvero se ci sono altri redditi erogati a favore della persona da proteggere, occorre introdurre configurazioni più pregnanti rispetto al semplice amministratore di sostegno.

Nel presente disegno di legge, alla figura dell'amministratore di sostegno - che pure è mantenuta nell'ordinamento - è affiancata quella del «garante», che coincide con l'amministratore di sostegno ovvero, a seconda dei casi, si identifica con il tutore o con chi esercita la patria potestà (se il beneficiario è minorenne), ma dispone di particolari poteri ed è soggetto a specifici obblighi.

Si propone quindi una nuova disciplina, che con riferimento all'aspetto delle risorse, mutui dalla disciplina del *trust* quanto utile per la gestione di patrimoni dedicati a specifiche finalità, e che sul piano dei meccanismi

attribuisca un ruolo specifico in collaborazione e quando occorre in contraddittorio oltre che al garante, anche ai soggetti che già istituzionalmente operano nel settore della disabilità, specie nei casi di maggiore gravità (fondazioni, associazioni specializzate, cooperative). Quanto agli strumenti, essa prevede il ricorso, quando occorre, a specifiche professionalità, quali università e centri di ricerca o altre figure di professionisti, per la valutazione della qualità del servizio erogato alle persone con disabilità.

Si tratta quindi di una legge che disciplini il meno possibile, ma che incentivi il massimo ricorso all'autodeterminazione e all'autocontrollo, non introduca fattispecie nuove ma richiami in tutti i casi in cui è possibile le forme contrattuali già esistenti e che nel contempo attribuisca tutti gli strumenti conoscitivi e informativi necessari ai soggetti che faranno ricorso alla nuova fattispecie giuridica. Una legge, infine, che sia di facile comprensione, di agevole e pacifica applicazione e che non comporti gravosi impegni in termini di spese da sostenere o di tempo assorbito.

Tutto ciò premesso, si è allestito uno strumento normativo che consenta al genitore, o ad altro stretto congiunto, di individuare le risorse ed allocarle in un apposito «fondo di sostegno», cioè in un fondo patrimoniale dotato di soggettività giuridica e come tale possibile intestatario di beni. Tale fondo può anche essere alimentato a più riprese e possono essere incluse nel medesimo, le rendite del beneficiario, quali l'indennità di accompagnamento, la pensione di invalidità, quanto pervenuto da altre eredità, eventuali entrate di altro genere. Il fondo può ricevere inoltre conferimenti o contribuzioni provenienti da altri soggetti, pubblici o privati.

Le prescrizioni che saranno impartite dall'istituyente avranno per oggetto ad esempio i titoli che possono essere acquistati, i criteri e i limiti di utilizzo dei frutti annui, i mezzi di ricostituzione del capitale a seguito del degrado monetario, il contenimento dei costi

bancari, le assicurazioni per la copertura dai rischi finanziari più rilevanti.

La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce diversi profili abbinati di rendimento/rischiosità all'interno dei quali l'istituente sceglie quelli che ritiene più adeguati e la banca incaricata di gestire il patrimonio dovrà adeguarsi agli stessi e compiere investimenti coerenti con i profili prescelti.

Quanto ai meccanismi, si è ritenuto opportuno che il genitore istituente individui in modo dettagliato, al momento dell'atto istitutivo del fondo, i criteri, i requisiti e le modalità per la cura della persona con disabilità.

Sotto tale profilo l'istituente potrà disciplinare modalità e intensità delle attività motorie, di quelle ricreative e di svago, delle relazioni sociali, delle acquisizioni intellettive. Potrà stabilire *standard* per la fisiologia dell'organismo e l'alimentazione, per l'abbigliamento e l'igiene personale. Potrà indicare i soggetti professionali incaricati della consulenza, della supervisione e del controllo per la parte medica, psicologica, fisioterapica e specialistica. L'istituente stabilirà il rapporto assistenziale sia nel periodo diurno che in quello notturno e festivo e alla comparsa di malattie e patologie di carattere cronico, potrà imporre il ricovero o la terapia presso centri di alta specializzazione. Egli potrà inoltre richiedere che il beneficiario sia assistito presso un centro in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Qualora il beneficiario sia assistito presso un'allocazione anche non in convenzione, è comunque imposto il rispetto degli *standard* fissati dalla azienda sanitaria territorialmente competente in relazione alla gravità del caso, per i beneficiari che vivono in comunità, e il parere positivo del settore *handicap* della Azienda sanitaria locale (ASL) competente per i beneficiari che vivono da soli o al più con piccoli gruppi di persone con disabilità.

Su richiesta dell'istituente, il settore *handicap* della ASL competente è tenuto a fornire consulenza e a dare il proprio parere

sui meccanismi e i criteri assistenziali introdotti con la creazione del fondo. In fase di istituzione, il genitore potrà indicare anche il soggetto professionale chiamato ad eseguire quanto indicato e a rispettare i requisiti richiesti e ne otterrà, in regime di libera contrattazione, il consenso. Circa la natura di tale soggetto si è ritenuto che esso debba essere un soggetto giuridico stabile, quale una fondazione qualificata come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che abbia come scopo statutario la cura delle persone con disabilità, e che - in quanto tale - possa dare adeguate garanzie di continuità circa l'assolvimento del mandato. A sua volta la fondazione, una volta assunto il ruolo di «gestore» del fondo, potrà rivolgersi alle competenze professionali di banche per l'investimento dei beni ricevuti o di associazioni o cooperative per lo svolgimento concreto delle attività di cura e di assistenza.

Per facilitare la scelta dell'istituente, è prevista la formazione e la messa in circolazione di un albo dei gestori, cioè delle Fondazioni ONLUS che hanno ricevuto l'incarico di gestire e di Fondazioni ONLUS che si propongono per tale incarico. Tale albo è supportato da idonei complementi informativi circa bilanci, statuti, attività svolte, fattori di criticità ed è gestito dall'Agenzia per le ONLUS. La stessa Agenzia promuove un codice deontologico, un protocollo di autoregolamentazione e strumenti di autodisciplina tra le ONLUS iscritte all'albo.

L'istituente è libero di indicare modalità e termini di controllo, d'intervento e di supervisione, di accesso alle informazioni e di sopralluogo diretto da parte sua personale e del garante. Non è predisposto uno schema contrattuale cogente, ma l'Agenzia delle Onlus, sulla base degli schemi ricevuti, ne pubblica uno tipico in cui sono incluse le fattispecie alle quali sono ricorsi gli istituente nel territorio nazionale, di modo che chi lo desidera può utilizzare le clausole contrattuali che ritiene più opportune.

Al decesso del beneficiario, il Fondo si estingue. Il residuo patrimoniale è attribuito al gestore ovvero ai diversi gestori che sono via via subentrati, in relazione agli anni di gestione effettuati, sempre in conformità delle indicazioni dell'istituente.

Se l'istituente desidera che nulla vada al gestore, può semplicemente attribuire al fondo di sostegno l'usufrutto sui beni assegnati. Nel momento in cui il fondo si estingue, per il decesso del beneficiario, la nuda proprietà riacquista la sua completa espressione. Presumibilmente in tale caso l'istituente stabilirà un *quid* annuale per il gestore, per ricompensare il ruolo svolto, anche per questa via garantendo un'esistenza di lunga durata del beneficiario.

In ogni caso, in una logica di solidarietà nei confronti delle famiglie meno abbienti che non hanno beni da destinare per la costituzione di un fondo di sostegno, è previsto che il 10 per cento del capitale residuo vada al «Fondo per le non autosufficienze» o ad altro fondo pubblico equivalente. I conferimenti effettuati a tale titolo sono esentati in ogni caso dalla collazione ereditaria.

L'istituente, finché è in vita, e dopo di lui il beneficiario qualora sia in grado di operare autonomamente, ovvero ancora il garante possono revocare l'incarico al gestore e attribuirlo ad un altro. Se il gestore commette gravi inadempienze, chiunque abbia interesse può rimettere la questione al Tribunale competente perché adotti un provvedimento di revoca e di nomina di un nuovo gestore. La nomina spetta al Tribunale in quanto in tale caso si ha implicitamente un atteggiamento di inerzia da parte di colui che ha il potere di revocare l'incarico del gestore.

Non è escluso che il gestore possa assumere la qualifica di amministratore di sostegno su provvedimento del giudice tutelare e quindi rivestire in questo caso anche l'incarico di garante. Proprio per introdurre un meccanismo di supervisione e di verifica dei risultati, l'istituente possa indicare, al verificarsi di tale fatti specie, un altro soggetto,

persona fisica o giuridica, chiamato a svolgere i compiti specifici del garante.

Sul piano degli strumenti, anche qui è rimessa alla valutazione dell'istituente l'indicazione dei soggetti, definiti «certificatori», chiamati a valutare la bontà del percorso assistenziale, medico e riabilitativo e in definitiva la qualità dell'operato del gestore, laddove questi non sia già soggetto ad un sistema di certificazione della qualità. L'istituente potrà ricercare in autonomia tali operatori professionali. Inoltre, a titolo di completamento informativo, ogni comune pubblicherà l'elenco delle aziende incaricate di certificare la qualità dei servizi sociali per gli enti locali operanti sul territorio.

Le traversie della vita possono essere molteplici e il genitore che ha istituito il fondo può trovarsi in tempi successivi in stato di bisogno. Per tale motivo, in analogia con quanto disposto dagli articoli del codice civile che stabiliscono un assegno alimentare a carico del donatario e a favore del donante, si è previsto un assegno alimentare - non eccedente il valore dei frutti relativi ai beni conferiti - a favore dell'istituente nei casi in cui questi si trovi in situazione di indigenza.

Per altro verso, si sono previsti appositi incentivi di tipo fiscale.

In linea di principio, la costituzione di un fondo di sostegno non sostituisce gli interventi a carico della collettività ma li integra. Peraltro, in numerose realtà, si registrano carenze dovute alle difficoltà economiche del servizio sanitario nazionale, alla mancanza di strutture adeguate in loco ovvero a causa della loro saturazione.

Inoltre, la scarsità cronica di risorse del settore pubblico rende necessario accantonare o non avviare molti interventi migliorativi della situazione del disabile. Infine, per tutte le fattispecie in cui il beneficiario vive da solo o al più in un piccolo gruppo di persone con disabilità, non sono a tutt'oggi previsti specifici interventi a carico degli enti locali e del servizio sanitario nazionale.

Per tali motivi, di fatto, l'istituzione dei fondi di sostegno svolge anche un ruolo surrogatorio di molti adempimenti a carico del sistema di assistenza pubblico.

Sembra quindi opportuno che, in considerazione del ruolo concorrente e sussidiario dell'impegno pubblico che potrà essere svolto dai fondi di sostegno, il legislatore intervenga riconoscendo benefici fiscali e riduzioni di costi per la loro costituzione e i loro esercizio.

A tal fine si propone che, in fase di costituzione del fondo, l'imposta di registro e i costi ipotecari e catastali siano fissati nella misura fissa minima. I costi notarili andrebbero anch'essi contratti, ad esempio alla metà del valore previsto per le donazioni.

Con riferimento alla funzionalità vera e propria del fondo, si ritiene opportuno riconoscere i vantaggi fiscali con riferimento tanto al capitale quanto ai frutti maturati.

A tal fine i conferimenti da parte dell'istituente sono assimilati alle donazioni a favore di ONLUS, rendendosi in tal modo applicabili deduzioni fiscali simili a quelle già previste per queste ultime. Naturalmente, trattandosi di conferimenti che di norma sono effettuati in un'unica soluzione per importi anche rilevanti, il beneficio fiscale è distribuito su più annualità (dieci). Resta ferma la fissazione di un tetto complessivo della somma complessivamente deducibile (250.000 euro), onde mantenere il beneficio in termini ragionevoli. Identico criterio si estende ai conferimenti effettuati da altri soggetti.

I redditi rivenienti dai beni che compongono il fondo sono soggetti ad imposta definitiva nella misura del 12,50 per cento, applicando quindi la tassazione tipica delle rendite finanziarie.

Gli altri redditi di pertinenza del beneficiario, che possono essere anch'essi conferiti nel fondo di sostegno, si qualificano come reddito personale del beneficiario stesso e sono soggetti ad imposta sul reddito delle

persone fisiche, cumulandosi con altri redditi eventualmente non conferiti.

Le spese sostenute dal gestore a favore del beneficiario nell'ambito di un fondo di sostegno sono spesso di tipo assistenziale, medico e riabilitativo e pertanto rientrano tra le spese deducibili o detraibili dal reddito personale di chi se ne è fatto carico.

Non ci sono ragioni per far cadere tale beneficio, solo perché i redditi sono confluiti all'interno di un fondo di sostegno. Nel disegno di legge è quindi ribadito che tali spese sono, a seconda dei casi, deducibili o detraibili dal reddito personale del beneficiario, anche se sostenute nell'ambito dell'operatività di un fondo di sostegno.

Il presente disegno di legge, sempre nell'ottica di fornire gli strumenti normativi più idonei alla soluzione del cosiddetto problema del «dopo di noi», introduce, inoltre, importanti novità anche in relazione ai profili successivi e in tema di procedure concorsuali.

Non v'è dubbio che la presenza di un familiare colpito da disabilità genera a carico dei genitori e dei parenti un obbligo morale e legale certamente più pressante rispetto a quello gravante sui soggetti che non hanno in famiglia parenti colpiti da limitazioni. Per fronteggiare tale problema, l'istituzione di un fondo di sostegno rappresenta senz'altro un strumento estremamente valido in quanto consente al genitore o a un altro parente di essere sollevato in parte da tali obblighi e sgrava da una certa parte di impegni i fratelli e successibili in genere.

A fronte di tale beneficio, appare congruo che congiunti possano accettare una riduzione dei benefici spettanti in tema di legittima.

Nella presente proposta di intervento normativo, si prevede, quindi, di segregare il fondo di sostegno rispetto alla massa ereditaria, in modo tale che lo stesso non concorra alla medesima e non rientri pertanto nei conteggi di attribuzione delle quote ereditarie. Allo scopo di evitare peraltro fenomeni di

sostanziale diseredazione degli altri congiunti, la segregazione è ammessa sino ad una percentuale massima dell'intera massa ereditaria, fissata nella misura del 25 per cento. Conseguentemente, almeno il 75 per cento della massa ereditaria complessiva, che sarebbe stata presa in considerazione senza tale intervento normativo, segue i normali percorsi di destinazione ereditaria.

La presenza di un figlio con grave disabilità non deve essere un pretesto per inficiare le ragioni dei creditori del genitore. Sono accettabili parziali diminuzioni della tutela delle ragioni degli aventi causa, purché costoro abbiano comunque la possibilità di prendere conoscenza in modo tempestivo della segregazione nel fondo di sostegno di parti più o meno consistenti del patrimonio del genitore.

D'altro canto, con riferimento alla revocatoria ordinaria, l'esistenza di uno stretto congiunto in situazione di difficoltà a favore del quale il debitore destina con atto irreversibile una parte delle sue sostanze, motiva la formazione del fondo di sostegno ed esclude il «*consilium fraudis*», che è posto a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria.

Nel caso della revocatoria fallimentare, il dissesto del debitore e la tutela delle ragioni dei creditori passano in secondo ordine rispetto ad una finalità di più alto livello, consistente nell'assicurare condizioni dignitose ad uno stretto congiunto con disabilità.

In ogni caso, non sembra necessario che l'attenuazione della revocatoria debba operare per i grossi patrimoni, essendo sufficiente una sua applicazione sino ad importi ritenuti congrui per assicurare anche in prospettiva una dignitosa vita della persona con disabilità. Tutti gli importi che eccedono tale soglia, fissata in cinquecentomila euro - e quindi i relativi beni - sono soggetti alle tutele della revocatoria con i criteri ordinari. Naturalmente, prestare soldi o diventare creditori di un congiunto di una persona con disabilità è più rischioso per il creditore rispetto ad altre situazioni, data la possibilità

che una fetta anche consistente del patrimonio del debitore sia dirottata e divenga inattaccabile.

Per consentire comunque ai creditori di essere preparati a tale eventualità, è stato imposto l'obbligo che il debitore, nei suoi atti finanziari relativi alla sua cerchia di affari, ove richiesto, indichi correttamente l'esistenza o meno di un congiunto con disabilità grave, potenziale destinatario dell'istituzione di un fondo di sostegno. In caso di mancata o falsa indicazione, non essendo il creditore posto in grado di conoscere la maggiore aleatorietà della copertura patrimoniale, non operano a favore del debitore i benefici riconosciuti in tema di esenzione dalle revocatorie.

Inoltre, si è pensato di introdurre un rafforzamento della pubblicità-notizia, con carattere di estrema tempestività, dell'istituente, che potrebbe essere debitore di importi anche rilevanti. Pertanto il notaio, nel ricevere l'atto, comunica immediatamente i dati relativi all'istituente alla Camera di commercio che aggiorna l'elenco relativo. Di conseguenza, qualsiasi creditore è in grado di conoscere in tempo reale se l'istituente ha creato un Fondo di sostegno; la Camera di commercio, su richiesta, potrebbe fornire un servizio di *early warning*. Se risulta che il fondo di sostegno è stato creato, sarà cautela del creditore in procinto di instaurare nuovi rapporti obbligatori, avere cura di conoscere quali e quanti beni dell'istituente sono transitati presso il fondo stesso.

Per consentire alla generalità delle persone, ed in particolare a tutti i soggetti interessati alla sorte di un loro congiunto disabile di poter conoscere ed eventualmente accedere al nuovo strumento normativo introdotto dal presente disegno di legge, è necessaria un'opera di divulgazione presso i potenziali utenti, di coinvolgimento del mondo delle associazioni, di recepimento delle novità da parte della pubblica amministrazione, nonché di formazione e di risoluzione dei

casi problematici nei confronti degli operatori professionali e di adozione di criteri uniformi presso gli organi giudiziari per il contenzioso emerso. Sarà necessario, inoltre, il controllo delle ricadute applicative, per verificare la rispondenza alle esigenze delle famiglie e dei loro cari meno fortunati e in definitiva la rispondenza dei comportamenti dei gestori, dei garante, dei giudici tutelari e dei certificatori, alle aspettative riposte.

Si propone pertanto che il Segretariato sociale della RAI provveda ad erogare spazi informativi volti a far conoscere alla generalità delle persone il nuovo strumento. Ci si aspetta inoltre che la Pubblica amministra-

zione, le Fondazioni iscritte come gestori presso l'Agenzia per le ONLUS, le aziende che certificano la qualità in ambito di servizi sociali, gli organi di coordinamento della giustizia, programmino, ciascuno nei tempi opportuni e su base volontaria ovvero - a seconda dei casi - su indicazione dei Ministeri competenti, dei *Forum* di discussione volti a chiarire la concreta applicazione e l'utilità dei fondi di sostegno. Infine, dovrà essere consentito l'accesso ad informazioni collettive e riepilogative sui risultati concreti e sulle applicazioni eseguite, rilasciate a cura dell'Agenzia per le ONLUS a riviste specializzate ed organi di stampa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'istituzione e il funzionamento dei «fondi di sostegno» a favore di persone con disabilità, quali strumenti destinati ad accrescere le capacità delle persone riconosciute in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di seguito denominate «beneficiari», nonché ad assicurare la qualità della loro vita quotidiana e a garantirne l'inserimento in un contesto sociale.

2. I fondi di cui al comma 1 sono dotati di personalità giuridica.

Art. 2.

(Istituzione del fondo di sostegno)

1. Il fondo di sostegno è istituito, a pena di nullità, mediante atto tra vivi o a causa di morte ovvero, nel caso in cui tra i beni conferiti non siano inclusi beni immobili o beni mobili registrati, mediante scrittura privata.

2. Il fondo di sostegno può essere istituito da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il secondo grado di una persona con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, di seguito denominato «istituente».

3. Il fondo di sostegno può essere istituito congiuntamente dai genitori del beneficiario. In tal caso, i poteri di intervento e controllo sull'operato del fondo di sostegno spettano al genitore a tal fine designato in sede di istituzione del fondo di sostegno e comunque a quello superstite.

4. L'istituzione del fondo di sostegno è subordinata all'accettazione da parte del beneficiario o, in caso di impossibilità dello stesso, da parte del garante di cui al comma 5.

5. L'amministratore di sostegno ovvero il tutore del beneficiario ovvero, se il beneficiario è minorenne, chi esercita la patria potestà, è denominato «garante».

6. Il beneficiario ovvero il garante, in tale caso previa autorizzazione del giudice tutelare, può integrare il fondo di sostegno con beni, rendite ed altre entrate appartenenti o spettanti al beneficiario o a lui attribuiti anche successivamente all'istituzione del fondo di sostegno.

7. Al fondo di sostegno possono essere destinati beni, immobili o mobili iscritti a pubblici registri o titoli di credito. Sono ammessi conferimenti successivi da parte di chiunque, soggetto pubblico o privato, ivi incluso lo stesso istituyente, a valere su di un fondo di sostegno già esistente.

8. La denominazione del fondo di sostegno è indicata dall'istituyente e deve necessariamente contenere il numero univoco di iscrizione all'apposito albo tenuto dall'Agenzia per le ONLUS di cui all'articolo 5.

Art. 3.

(Gestione del fondo di sostegno)

1. La gestione e la rappresentanza del fondo di sostegno spettano ad una fondazione con qualifica di ONLUS, di seguito denominata «gestore», che abbia per oggetto sociale la tutela e la cura delle persone con disabilità.

2. Il gestore opera in conformità con il protocollo di trattamento stabilito dall'istituyente del fondo di sostegno. Gli uffici competenti delle aziende sanitarie locali, su richiesta dell'istituyente, svolgono attività di consulenza circa la formazione di tale protocollo.

3. Il gestore amministra i beni del fondo di sostegno e impiega i relativi frutti per le fi-

nalità di cui all'articolo 1, in collaborazione e conformemente alle indicazioni del garante.

4. A tal fine il gestore:

a) cura che nell'impiego di tali disponibilità siano raggiunti gli *standard* ottimali di benessere del beneficiario, secondo i criteri fissati dal garante;

b) promuove tutte le iniziative di carattere fisiologico, sanitario, riabilitativo, psicologico, atte a migliorare il benessere e la realizzazione del beneficiario, da attivare di concerto con il garante;

c) ricorre in via prioritaria ai servizi e alle prestazioni offerte dal settore pubblico, da enti di beneficenza e di sostegno, da associazioni varie, ed ai benefici ottenibili in base alla normativa vigente;

d) integra le prestazioni fornite da terzi con le disponibilità rivenienti dal fondo;

e) consente l'accesso del garante alle informazioni riguardanti il beneficiario e permette sopralluoghi diretti da parte del garante onde verificare la situazione di benessere del beneficiario.

5. Il fondo di sostegno si estingue con la morte del beneficiario.

6. Successivamente all'estinzione del fondo di sostegno, i beni conferiti nel fondo divengono di proprietà del gestore. L'istituente, al momento dell'istituzione del fondo, può introdurre una ripartizione del diritto di proprietà, in base a criteri legati alla durata della gestione del fondo da parte di più gestori eventualmente subentranti. Il 10 per cento dei beni rimanenti è destinato al «Fondo per le non autosufficienze», istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o ad altro fondo equivalente individuato con determinazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, in caso di premorienza, del beneficiario rispetto all'istituente, i beni che residuano al momento dell'estinzione del fondo di sostegno devono essere ripartiti tra l'istituente medesimo ed il gestore,

secondo le modalità stabilite dall'istituente al momento della creazione del fondo.

7. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, definisce le condizioni alle quali devono rispondere i contratti-tipo per la gestione dei beni di natura finanziaria facenti parte di fondi di sostegno e per la classificazione in vari profili delle diverse tipologie di investimenti, a seconda del grado di rischiosità e di redditività, all'interno dei quali l'istituente opera la sua scelta.

8. L'istituente e, dopo di lui, il beneficiario, se in grado di decidere autonomamente, ovvero il garante possono, a propria discrezionale valutazione, revocare il gestore e attribuire l'incarico ad altro gestore. Tale diritto di revoca e di nomina è personale, non rinunziabile e non trasmissibile. In attesa della nomina di un nuovo gestore, la gestione del fondo, limitata agli atti di ordinaria amministrazione, spetta all'istituente ovvero in subordine al beneficiario o al garante.

9. Il gestore che non prosegua l'incarico che gli è stato attribuito, è tenuto a dare notizia della sospensione dell'incarico ai soggetti di cui al comma 8, entro trenta giorni dal verificarsi dell'avvenimento. In caso di mancata comunicazione, il gestore risponde in via principale con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte per la gestione del fondo di sostegno, fino all'assunzione dell'incarico da parte di un altro gestore.

10. Si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 437 del codice civile, concernenti l'obbligo di assegno alimentare in caso di indigenza a carico del beneficiario ed a favore dell'istituente. In ogni caso, il beneficiario non è tenuto, per ogni soggetto istituente, oltre il valore dei frutti corrispondenti ai beni che sono stati attribuiti al fondo di sostegno dai singoli soggetti istituenti.

11. Possono far parte del fondo di sostegno tutte le categorie di beni materiali, nonché i beni immateriali, qualora dagli stessi derivi una rendita, con esclusione comunque delle attività commerciali.

12. Le spese contratte nell'ambito dell'operatività del fondo, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono sostenute attingendo ai frutti rivenienti dai beni inclusi nel fondo medesimo. La relativa contabilità è separata rispetto al bilancio proprio del gestore. L'Agenzia per le ONLUS fissa le voci contabili e i criteri di redazione del bilancio, che descrive la situazione patrimoniale del fondo di sostegno e riporta il conto economico. Il gestore trasmette annualmente il bilancio all'istituente e, dopo di lui, al beneficiario, ovvero, a seconda dei casi, al garante. I creditori e gli aventi causa del gestore possono soddisfare le loro ragioni solo con i beni propri del gestore.

13. La vendita dei beni immobili o l'iscrizione di ipoteca sugli stessi sono ammesse solo in caso di manifesta utilità nei confronti del beneficiario e possono avvenire su approvazione dell'istituente ovvero, a seconda dei casi, del beneficiario ovvero del garante. In tale ultimo caso resta confermato che il garante è tenuto a chiedere preventiva autorizzazione al giudice tutelare.

14. Il gestore redige una relazione annuale relativa ai profili sanitari, assistenziali e riabilitativi, che trasmette all'istituente e al beneficiario ovvero, se previsto, al garante. I soggetti destinatari della relazione possono chiedere il rilascio, sulla base delle modalità indicate all'istituente e nei limiti ivi stabiliti, di una consulenza da parte di un soggetto professionale, onde verificare la qualità del servizio fornito e lo stato di benessere del beneficiario.

Art. 4.

(Compiti del gestore)

1. Il gestore, nello svolgimento dei compiti propri, deve:

a) comportarsi con correttezza e con diligenza professionale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1176 del codice civile;

b) assicurare una corretta gestione dei beni oggetto di destinazione;

c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei soggetti beneficiari;

d) utilizzare tutti i redditi prodotti dal fondo di sostegno, in conformità delle indicazioni date dall'istituente, a favore del beneficiario.

2. In caso di gravi inadempienze agli obblighi di corretta gestione e in assenza dell'istituente, il Tribunale competente, su istanza di qualunque interessato, sentiti a seconda dei casi l'istituente, il beneficiario o il suo garante, con ordinanza in camera di consiglio, revoca la gestione e attribuisce l'incarico ad altro gestore. Nel nominare un gestore subentrante, ai sensi dell'articolo 3, il Tribunale tiene conto anche della vicinanza territoriale e di specializzazioni nel tipo di disabilità del beneficiario.

Art. 5.

(Istituzione dell'Albo delle Fondazioni)

1. Presso l'Agenzia per le ONLUS è istituito l'Albo delle Fondazioni presso cui sono iscritte per l'esercizio dell'incarico di gestore.

2. I criteri di ammissione sono fissati in base alle garanzie patrimoniali, alla professionalità, all'esperienza e in relazione ad altri fattori individuati dall'Agenzia di cui al comma 1 con proprio regolamento.

3. L'Agenzia per le ONLUS promuove la formazione e la sottoscrizione di un codice deontologico da parte degli iscritti, meccanismi di autoregolazione e di autocontrollo tra gli stessi.

4. Sono resi disponibili sul sito *internet* dell'Agenzia per le ONLUS, con riferimento alle singole Fondazioni iscritte nell'albo, il bilancio dell'ultimo biennio, lo statuto, gli organi sociali, la relazione sull'attività svolta annessa al bilancio più recente, la pendenza di eventuali ricorsi da parte dei soggetti assi-

stiti, le categorie dei destinatari degli interventi statutari. L'accesso al sito è gratuito.

5. L'Agenzia per le ONLUS, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio e dei Consigli di notariato, riceve copia delle istituzioni avvenute, gestisce le relative informazioni, redige uno o più tracciati di riferimento per gli atti di istituzione dei fondi di sostegno. L'Agenzia per le ONLUS, in collaborazione con le Camere di commercio e i Consigli del notariato territorialmente competenti, o in alternativa con uno di essi, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, fornisce copia dell'atto istitutivo, delle caratteristiche salienti e delle successive integrazioni di un fondo di sostegno relative ad un soggetto istitutore, evitando tutti i riferimenti che possano ricondurre al beneficiario.

Art. 6.

(Aspetti successori e in tema di procedure concorsuali)

1. I beni conferiti in un fondo di sostegno non sono ricompresi ai fini della disciplina di cui agli articoli 536 e seguenti del codice civile nella massa ereditaria dell'istitutore sino al 25 per cento del controvalore della massa ereditaria medesima. Le eventuali eccedenze sono imputate alla massa ereditaria e sono assimilate a tutti gli effetti a donazioni a favore del beneficiario. In ogni caso sono esentati dal conferimento in collazione ereditaria il controvalore del 10 per cento dei beni residui, destinato in base alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

2. Non è ammessa l'azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dell'atto di conferimento dei beni nel fondo di sostegno, né l'azione di inefficacia prevista dall'articolo 64 del medesimo regio decreto, limitatamente ai beni il cui controvalore complessivo non eccede euro cinquecentomila. L'istitutore, al mo-

mento dell'istituzione del fondo di sostegno, dichiara i valori di mercato dei beni componenti il fondo e tale dichiarazione fa fede sino a prova contraria. Per individuare i beni il cui controvalore si colloca al di sotto di tale importo, si fa riferimento all'ordine di elencazione riportato nell'atto istitutivo del fondo. L'azione in ogni caso non può essere promossa per gli atti compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

3. Non è soggetto all'azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'articolo 66 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'atto di conferimento dei beni nel fondo di sostegno, limitatamente ai beni il cui controvalore complessivo non eccede cinquecentomila euro. L'istituente, al momento dell'istituzione del fondo di sostegno, dichiara i valori di mercato dei beni componenti il fondo e tale dichiarazione fa fede sino a prova contraria. Per individuare i beni il cui controvalore si colloca al di sotto di tale importo, si fa riferimento all'ordine di elencazione riportato nell'atto istitutivo del fondo di sostegno. Il creditore può domandare l'inefficacia dell'atto nei modi previsti dagli articoli 2901 e seguenti del codice civile solo per i beni che non si collocano al di sotto di tale importo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 2901 del codice civile. L'azione di revocatoria è soggetta a termine di decadenza di cinque anni decorrenti dalla stipula dell'atto.

4. Gli aventi causa dell'istituente non possono promuovere azioni esecutive individuali o concorsuali sui beni facenti parte del fondo di sostegno, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3.

5. Chiunque può chiedere in sede contrattuale che la controparte persona fisica, nei contratti di valore superiore a cinquantamila euro dichiari l'esistenza o meno di congiunti per i quali ricorrono le condizioni per l'istituzione di un fondo di sostegno. La controparte è libera di indicare o meno tale circostanza, ma se si rifiuta di rendere tale dichiarazione o la rende falsamente, qualora as-

suma la qualifica di istituyente, decade dai benefici in termini di revocatoria spettanti ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

Art. 7.

(Regime fiscale)

1. La costituzione del fondo è soggetta ad imposta di registro in misura fissa a carico del fondo stesso ed è esente da imposta di bollo. La tariffa notarile si applica in misura ridotta al 50 per cento. Il notaio che redige l'atto per la costituzione del fondo è tenuto a chiedere il rilascio del numero di codice fiscale e ad ottenere l'iscrizione del fondo presso l'albo tenuto dall'Agenzia per le ONLUS.

2. Ai fini del trattamento tributario nei confronti degli istituenti, i conferimenti di beni immobili e mobili, materiali e immateriali:

a) non danno luogo a plusvalenze tassabili in capo agli istituenti;

b) sono soggetti ad imposta di registro, a imposta ipotecaria e a imposta catastale in misura fissa. È altresì applicata nella misura fissa di duecentocinquanta euro l'eventuale imposta di trascrizione che risultasse dovuta;

c) comportano l'applicazione delle tariffe notarili in misura ridotta del cinquanta per cento.

3. Gli importi pari al valore normale dei predetti beni, sono ammessi in deduzione ai fini dell'imposta personale sui redditi (IRPEF) dal reddito di ciascun istituyente che ha conferito i beni, entro il limite massimo di duecentocinquanta euro complessivi, da ripartire in quote costanti per un decennio.

4. I conferimenti effettuati al fondo di sostegno da enti pubblici o privati, anche sotto forma di contributo, non costituiscono reddito e non sono soggetti a ritenuta d'acconto. Detti contributi possono essere dedotti dal

reddito del soggetto erogante fino al 50 per cento del loro ammontare fino ad un massimo di duecentocinquantamila euro complessivi, da ripartire in quote uguali per un periodo di un decennio.

5. I beni conferiti producono redditi solo in capo al fondo di sostegno secondo le disposizioni seguenti. Tali redditi non si cumulano con quelli propri del soggetto beneficiario.

6. I beni immobili conferiti producono redditi fondiari determinati in misura effettiva o, in mancanza, sulla base dei valori catastali automatici; sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,50 per cento; sono esenti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

7. I beni mobili registrati sono esenti dalla tassa di possesso.

8. Le plusvalenze e i frutti dei titoli obbligazionari sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 12,5 per cento. Le plusvalenze e i frutti dei titoli azionari sono soggetti nella misura del 40 per cento a imposta sostitutiva con aliquota del 12,50 per cento. I frutti dei conti correnti bancari e dei certificati di deposito sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto con l'aliquota applicabile agli enti non lucrativi ai sensi della disciplina vigente.

9. Gli utili dei fondi comuni di investimento, al momento della loro percezione, producono un credito di imposta con l'aliquota del 15 per cento e sono soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento.

10. I frutti e le plusvalenze degli investimenti in valuta sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,50 per cento.

11. Gli atti di disposizione sui propri beni posti in essere dal fondo di sostegno sono esenti dall'imposta di bollo; le imposte di registro, ipotecarie e catastali eventualmente dovute si applicano in misura fissa; detti atti comportano l'applicazione delle tariffe notarili in misura ridotta del 50 per cento.

12. Le plusvalenze derivanti da eventuali cessioni di beni immobili o mobili, esclusi

i titoli azionari, obbligazionari e similari, sono escluse da imposte presenti e future. Tutti gli atti posti in essere per la gestione del fondo di sostegno sono esenti da imposta di bollo.

13. Le spese documentate sostenute dal gestore a favore del beneficiario, laddove ne ricorrano le condizioni, sono deducibili ovvero, detraibili dal reddito personale del beneficiario medesimo.

Art. 8.

(Obblighi informativi)

1. Ai fini della diffusione delle informazioni relative all'istituzione dei fondi di sostegno da parte dei privati e in particolare degli obblighi di collaborazione a carico delle aziende sanitarie locali e dei compiti attribuiti all'Agenzia delle ONLUS per le finalità di cui alla presente legge, la RAI trasmette appositi comunicati radiofonici e televisivi, a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con le modalità previste per le iniziative del Segretariato sociale della RAI.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, promuove una tavola rotonda, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la discussione delle applicazioni effettuate e delle modalità interpretative della presente legge.

3. L'Agenzia per le ONLUS, con cadenza annuale, fornisce a tutti i soggetti interessati notizie e dati aggregati circa i fondi di sostegno istituiti, i soggetti beneficiari, l'attività svolta dai gestori, le eventuali problematiche di cui ha avuto notizia.

4. I comuni trasmettono annualmente all'Agenzia per le ONLUS l'elenco dei soggetti ai quali hanno affidato l'incarico di certificare la qualità delle prestazioni rese in tema di servizi sociali ed assistenziali a fa-

vore delle persone con disabilità. Detti elenchi sono pubblicati sul sito *internet* dell'Agenzia per le ONLUS e comunque sono messi a disposizione del pubblico, con distinta evidenza per comune di effettuazione del servizio.